



## **STATUTO CONFINDUSTRIA PUGLIA**

TESTO APPROVATO NELLA RIUNIONE DI GIUNTA DEL 31 OTTOBRE 2003 ED  
APPROVATO DALLA GIUNTA CONFEDERALE IL 13 NOVEMBRE 2003

### **TITOLO I**

#### **ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita, con sede in Bari, la Confindustria Puglia, con l'adesione obbligatoria delle Associazioni territoriali della regione, aderenti alla Confindustria.

Alla Confindustria Puglia partecipa anche l'ANCE Puglia, secondo le modalità di rappresentanza organizzativa e di partecipazione agli organi associativi previste dal vigente protocollo Confindustria-ANCE nazionale del 1992. In base all'art. 9 dello statuto confederale, Confindustria Puglia e ANCE Puglia definiscono uno specifico accordo di collegamento organizzativo.

La Confindustria Puglia, congiuntamente ai soci effettivi ed aggregati di Confindustria ed alle altre Confindustrie regionali, alle Federazioni nazionali di settore e alla Confindustria stessa, costituisce il sistema della rappresentanza dell'industria italiana, di cui è componente, con i diritti e gli obblighi conseguenti.

La Confindustria Puglia non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; tuttavia, può promuovere, costituire o partecipare ad enti e/o attività di natura associativa e/o imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi.

La Confindustria Puglia persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza, autonomia e apartiticità; adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.



La Confindustria Puglia può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Nel quadro dei principi organizzativi generali del sistema confederale, attraverso le proprie Associazioni territoriali, le imprese partecipano alla Confindustria Puglia ed all'attività da questa svolta ed hanno diritto, sempre attraverso le predette Associazioni, a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio da essa erogate.

## ART. 2 - SCOPI

Nell'ambito della ripartizione di ruoli e prestazioni all'interno del sistema confederale e secondo quanto previsto dall'art. 9 dello statuto confederale, spetta alla Confindustria Puglia la rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese aderenti alle Associazioni territoriali nelle materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa dell'Ente Regione, nonché la relativa attività di consulenza, assistenza ed informazione destinata a tutte le altre componenti del sistema confederale, con le modalità previste dallo specifico regolamento confederale.

La Confindustria Puglia, nella trattazione di problemi concernenti specifici settori di attività particolarmente interessati alle politiche regionali, si raccorderà anche con le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore, attraverso gli appositi strumenti di collegamento organizzativo.

In tale quadro la Confindustria Puglia si propone di:

- promuovere nella società e presso gli imprenditori industriali della regione coscienza dei valori sociali e civili e di comportamento propri dell'imprenditoria nel contesto di una libera società in sviluppo;
- rappresentare e tutelare, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni regionali pugliesi, con le organizzazioni politiche economiche e sociali e con ogni altra componente regionale della società, gli interessi del sistema delle imprese pugliesi iscritte alle Associazioni aderenti ;
- attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati interventi idonei a promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;



- partecipare alla formazione degli organi e alla vita associativa di Confindustria secondo le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti di questa e svolgere attività di raccordo e di cooperazione con le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni di settore;
- svolgere attività di studio e di ricerca, provvedere alla informazione e alla consulenza ed erogare servizi, relativamente alle materie di competenza legislativa ed amministrativa regionale di interesse per il sistema industriale, dei servizi e del turismo;
- favorire la collaborazione ed il coordinamento fra le Associazioni aderenti, salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle territoriali e, in tale quadro, promuovere attività ed iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse ed accrescere la coesione del sistema;
- istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune interesse per delega delle Associazioni territoriali aderenti ogni qualvolta si possano realizzare economie di scala;
- assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra imprenditori;
- aderire, partecipare, promuovere o costituire enti o organismi che abbiano scopi rientranti tra quelli del presente statuto;
- porre in essere, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti ed in particolare con le Associazioni territoriali, ogni azione utile per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

## **TITOLO II - SOCI**

### **ART. 3 – RAPPORTO ASSOCIATIVO**

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Confindustria Puglia.

I soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi della Confindustria Puglia.



I soci devono indicare il nominativo del loro legale rappresentante ed inviare alla Confindustria Puglia stessa una copia del proprio statuto ed eventuale regolamento con l'elenco delle aziende associate e il relativo numero di dipendenti.

I soci dovranno altresì notificare alla Confindustria Puglia le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e le deliberazioni che in base ad esso saranno adottate dai competenti organi della Confindustria Puglia, nonché di astenersi da ogni azione, iniziativa o comportamento in contrasto con quanto stabilito dal Codice etico e dalla Carta dei valori della Confindustria.

Le Associazioni territoriali sono tenute a trasmettere alla Confindustria Puglia il proprio bilancio consuntivo, dopo l'approvazione delle rispettive Assemblee.

L'accesso alle cariche direttive della Confindustria Puglia è riservato solo ai rappresentanti delle imprese che realizzano il completo inquadramento.

Ai soci inadempienti agli obblighi previsti dal presente statuto, nonché di quelli derivanti dall'adesione a Confindustria, la Giunta regionale può applicare, in alternativa o anche congiuntamente, le seguenti sanzioni:

- sospensione del diritto di voto nella Giunta regionale;
- decadenza dei propri rappresentanti che rivestono cariche nella Confindustria Puglia o nel sistema confederale o che ricoprono incarichi di rappresentanza esterna;
- sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Confindustria Puglia.

Contro l'irrogazione della sanzione è ammesso il ricorso ai Probiviri della Confindustria Puglia, ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

In caso di inadempienza contributiva, le sanzioni sono revocate qualora l'Associazione territoriale interessata provveda a versare alla Confindustria Puglia e alla Confindustria quanto dovuto, in tempo utile per essere ammessa ad esercitare i diritti previsti dal presente statuto.



Le Associazioni territoriali sono impegnate a corrispondere i contributi associativi in una misura compresa tra i parametri fissati a livello confederale per il funzionamento del Fondo regionale di sistema e comunque necessari a garantire l'adeguato finanziamento della Confindustria Puglia per l'erogazione delle prestazioni istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

I contributi sono determinati biennialmente con le modalità di cui al successivo art. 9 e sono corrisposti in rapporto all'ammontare dei contributi realmente incassati nell'anno immediatamente precedente, da ciascuna Associazione territoriale, così come riportati nel relativo bilancio consuntivo che sarà inviato alla Confindustria Puglia.

Eventuali contribuzioni aggiuntive finalizzate a progetti e attività non previste in sede di bilancio preventivo potranno essere deliberate dalla Giunta su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

Il pagamento sarà effettuato in quattro trimestri anticipati.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA CONFINDUSTRIA PUGLIA**

#### **ART. 5 - ORGANI**

Sono organi della Confindustria Puglia:

- a) la Giunta regionale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice presidenti;
- e) i Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori Contabili.

#### **ART. 6 - GIUNTA REGIONALE**



La Giunta è formata:

- dal Presidente della Confindustria Puglia
- dai Past-President purchè ancora rappresentanti di imprese aderenti al sistema associativo regionale;
- dai Presidenti delle Associazioni territoriali
- dal Presidente della ANCE PUGLIA
- dai Vice Presidenti della Confindustria Puglia
- dal Tesoriere
- dal Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria
- dal Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori
- dai Presidenti delle Commissioni consultive merceologiche di cui all'art. 20
- dal Consigliere Incaricato del Centro Studi
- dai Presidenti degli organismi promossi su iniziativa di Confindustria Puglia

I Presidenti delle Commissioni partecipano alle riunioni di Giunta con voto consultivo e limitato alle materie di propria competenza.

Inoltre, ciascuna associazione territoriale ha diritto a nominare un componente aggiuntivo oltre il Presidente qualora partecipi con una quota superiore al 20% della contribuzione complessiva annuale delle Associazioni stesse.

Ha diritto a nominarne un terzo qualora partecipi con una quota superiore al 30%.

L'ANCE PUGLIA ha diritto a nominare un secondo rappresentante ove la quota di ristorno ANCE sia superiore al 20% delle entrate totali della Confindustria Puglia ed un terzo rappresentante ove la quota di ristorno ANCE sia superiore al 30%.

Della Giunta fanno parte infine i rappresentanti regionali che sono componenti della Giunta di Confindustria.

Il Presidente può proporre alla Giunta componenti aggiuntivi nella misura massima del 10% rispetto al numero complessivo dei componenti. Costoro



dovranno essere scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale regionale. Essi durano in carica fino alla scadenza del presidente stesso.

## ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

I membri nominati dalle associazioni costituenti durano in carica due anni e possono essere nuovamente designati solo per un altro biennio.

I membri di diritto, che fanno parte della Giunta in funzione della loro carica nelle associazioni territoriali, nell'Ance Puglia o nei gruppi regionali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, decadono nel momento in cui cessano tale carica.

I membri nominati ad altro titolo durano in carica due anni e possono essere nuovamente designati solo per un altro biennio.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni quattro mesi e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei componenti della Giunta medesima.

Quando il Presidente ne sia impedito, la convocazione può essere fatta dal Vice Presidente vicario.

La Giunta è convocata mediante avviso raccomandato o mezzo equivalente, spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o – in caso di urgenza - con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare ed indicare luogo, giorno ed ora della riunione. Ai componenti va inviata la documentazione necessaria perché essi possano trattare gli argomenti stessi con cognizione di causa.

La Giunta prende le sue deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei membri che la compongono ed a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.



Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti hanno diritto di voto, oltre al Presidente della Confindustria Puglia, il Past-President uscente, i Presidenti dei soci costituenti ed aderenti della Confindustria regionale, gli eventuali componenti aggiuntivi da questi espressi, nonché i Presidenti del Comitato regionale Piccola Industria e del Comitato Regionale Giovani Imprenditori.

In sede di prima votazione è richiesta una maggioranza pari ai 2/3 degli aventi diritto.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, viene convocata una seconda riunione a distanza di almeno 30 giorni dalla prima dove è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le deliberazioni della Giunta constano dal verbale sottoscritto dal Presidente, da almeno due componenti della Giunta e dal Direttore Generale della Confindustria Puglia che svolge le funzioni di segretario della Giunta.

Ciascuno dei componenti la Giunta ha diritto ad un voto, in caso di parità di voto prevale quello di chi presiede la riunione.

Alle riunioni della Giunta allorché siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di determinate categorie produttive, sono invitati a partecipare rappresentanti delle Federazioni di settore o Associazioni nazionali competenti.

## ART. 8 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta:

- . determina, nel quadro degli indirizzi generali della Confindustria Puglia, le direttive dell'azione federale per il raggiungimento dei fini statutari;
- . dispone l'ordinamento degli uffici e servizi della Confindustria Puglia;
- . adotta, con la maggioranza dei 3/4 dei propri componenti, eventuali modificazioni di statuto da sottoporre a successiva approvazione della Giunta confindustriale;



- . esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione e la solidarietà degli aderenti.
- . elegge, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 10, il Presidente della Confindustria Puglia e su proposta di quest'ultimo i due Vice Presidenti.
- . elegge i Probiviri e i Revisori dei Conti.
- . elegge il Tesoriere
- . individua, a norma dell'art. 17 del presente statuto, le Commissioni consultive merceologiche da costituire.
- . può costituire appositi gruppi di lavoro per la trattazione di problemi o progetti specifici;
- . elegge, nel proprio ambito, 3 componenti il Consiglio Direttivo.
- . può istituire uffici di rappresentanza all'estero per seguire le problematiche comunitarie o di internazionalizzazione.

## ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente della Confindustria, dal past President uscente, dai Vice Presidenti, dai Presidenti delle Associazioni territoriali, dal Presidente dell'ANCE PUGLIA, dal Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria, dal Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell'Industria e dal Tesoriere.

Del Consiglio Direttivo fanno inoltre parte tre componenti della Giunta eletti al proprio interno. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, altresì, – ove nominato – il Consigliere Incaricato per il Centro Studi di cui all'art. 13.

Il Consiglio assume le decisioni volte ad attuare le direttive della Giunta e dirige l'attività della Confindustria Puglia.

Esso può sostituirsi alla Giunta nei casi di urgenza, salvo ratifica.

In particolare:



1 – approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

2 – approva la misura dei contributi e le modalità di riscossione a carico delle Associazioni federate e delle formazioni regionali di categoria aderenti;

Per la determinazione dei contributi hanno diritto di voto i soli Presidenti dei soci della Confindustria Puglia e le relative deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

3 - approva i regolamenti;

4 - nomina i rappresentanti della Confindustria Puglia presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;

5 - nomina e revoca il Direttore Generale della Confindustria Puglia, dispone l'assunzione ed il licenziamento del personale, fissando per tutti le attribuzioni e gli emolumenti;

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno 1/4 dei suoi componenti.

Per le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo trovano applicazione le norme previste per la Giunta regionale.

Ai componenti va inviata la documentazione necessaria perchè essi possano trattare gli argomenti stessi con cognizione di causa.

Prende le sue deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono e a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano del verbale sottoscritto dal Presidente, da almeno due componenti del Consiglio e dal Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo.

Ciascuno dei componenti il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.



Alle riunioni del Consiglio allorchè siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di determinate categorie produttive, sono invitati a partecipare rappresentanti delle Federazioni di settore o Associazioni nazionali competenti.

## ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente della Confindustria Puglia è eletto dalla Giunta, su proposta di una Commissione di designazione composta dai Presidenti delle Associazioni Territoriali e della ANCE PUGLIA .

Non possono far parte della Commissione i Presidenti che intendano candidarsi alla Presidenza della Confindustria Puglia e cessano di farne parte qualora su uno di essi si concentri la maggioranza dei consensi espressi.

In caso di decadenza di un componente la Commissione, l'Associazione di appartenenza provvederà a indicare un sostituto.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione con particolare riguardo a quanti ricoprono cariche rappresentative a livello regionale e/o territoriale, allo scopo di individuare uno o più candidati da sottoporre al voto della Giunta regionale.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, procede all'elezione del Presidente.

La carica di Presidente della Confindustria Puglia è incompatibile con le cariche di Presidente delle Associazioni costituenti e degli altri organismi regionali.

Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente della Confindustria Puglia presiede sia la Giunta che il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, la rappresentanza legale della Confindustria Puglia e provvede alla sua ordinaria amministrazione.



Spetta al Presidente promuovere l'attività della Confindustria Puglia stessa sulle linee direttrici fissate dalla Giunta e dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, tenendo conto anche delle indicazioni che gli vengono dagli altri organi federali competenti.

## ART. 11 - VICE PRESIDENTI E AREE DI ATTIVITÀ

Il Presidente è coadiuvato da 4 Vice Presidenti, due elettivi, di cui uno – su proposta del Presidente - con funzioni vicarie, e due di diritto.

I due Vice Presidenti elettivi sono eletti dalla Giunta regionale nell'ambito dei Presidenti dei soci, su proposta del Presidente, immediatamente dopo l'elezione del Presidente o alla scadenza del biennio di carica.

I due Vice Presidenti di diritto sono i Presidenti del Comitato Regionale Giovani Industriali e del Comitato Regionale Piccola Industria.

Ai Vice Presidenti – su proposta del Presidente, approvata dalla Giunta regionale – potranno essere eventualmente affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario.

I Vice Presidenti eletti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili quando siano stati nominati nella carica due volte consecutive.

I Vice Presidenti restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato originario e decadono con il venire meno dello stesso.

L'attività della Confindustria Regionale si articola per aree in conformità a quanto deliberato dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo.

## ART. 12 - IL TESORIERE



Il Tesoriere è eletto dalla Giunta fra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Egli attua le delibere di carattere economico-finanziario degli organi associativi e sovrintende alla gestione amministrativa della Confindustria Puglia ed al corretto flusso delle entrate e delle uscite della Confindustria Puglia stessa.

#### ART. 13 - CENTRO STUDI

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, può essere istituito, su delibera del Consiglio Direttivo un Centro Studi regionale.

Il Centro Studi presta altresì consulenza tecnica agli organi della Confindustria Puglia ed alle Associazioni aderenti su particolari argomenti ad esso sottoposti.

Al Centro Studi, se istituito, è preposto un Consigliere Incaricato nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti della Giunta.

Il Consigliere incaricato per il Centro Studi è assistito, in quanto necessario, da un Comitato tecnico-scientifico costituito da due o più membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere Incaricato stesso.

I programmi del Centro Studi regionale, ovvero quando questi non sia stato costituito, l'attività di studio della Confindustria Puglia saranno coordinati, per ricerche di carattere nazionale, dal Centro Studi confederale.

#### ART. 14 - REVISORI CONTABILI

La Giunta regionale, negli anni pari, elegge, anche al di fuori dei rappresentanti di imprese aderenti ai soci della Confindustria regionale, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili, in una lista di almeno cinque candidati.

Almeno un Revisore deve avere la qualifica di Revisore contabile ufficiale.



Ciascun componente della Giunta regionale può votare per non più di due candidati.

Risultano eletti Revisori i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Il componente più votato assume la carica di Presidente.

I Revisori durano in carica quattro anni, scadono in occasione degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono alla Giunta regionale con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili possono assistere alle adunanze della Giunta regionale.

#### ART. 15 - PROBIVIRI

La Giunta regionale, ogni quadriennio, elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri che possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Ciascun membro può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare la Giunta regionale chiamata all'elezione, il Presidente invita i membri a indicare per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione del sistema confederale nonché di Confindustria stessa, e con ogni altra carica di Confindustria Puglia.

Per le procedure di costituzione del collegio arbitrale, le attribuzioni e le modalità di funzionamento trovano applicazione le norme generali stabilite a livello confederale.

#### ART. 16 - COMITATO REGIONALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA

Il Comitato regionale per la Piccola Industria è composto dai Presidenti degli analoghi Comitati esistenti presso le Associazioni Territoriali. Al



Comitato Regionale partecipano altresì, in qualità di invitati, due componenti per ogni Comitato Provinciale, tra i quali l'eventuale delegato al Comitato Nazionale della Piccola Industria.

Il Comitato coordina le rappresentanze territoriali di cui al primo comma; esprime il proprio parere in ordine ai problemi che direttamente o indirettamente interessino la Piccola Industria e propone alla Giunta i rappresentanti del settore ai fini di eventuali nomine in organizzazioni e enti esterni.

Il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Presidente, che fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo, e due Vice Presidenti.

Il Presidente dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile quando sia stato nominato nella carica due volte consecutive. Il Comitato può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di impedimento.

#### ART. 17 - COMITATO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI DELL'INDUSTRIA

Il Comitato è composto, secondo il Regolamento approvato dalla Giunta regionale, dai Presidenti e dai delegati dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nell'ambito delle Associazioni territoriali.

Esso, a livello regionale, coordina le attività di tali gruppi, esamina e approfondisce i problemi inerenti l'economia regionale al fine dell'inserimento dei giovani imprenditori nelle attività industriali ed economiche della regione e della loro formazione ai problemi organizzativi regionali, nonché per la loro partecipazione alla diffusione della cultura d'impresa.

Il Comitato, nello svolgimento della propria attività, è tenuto ad avvertire e a coordinarsi preventivamente con il Consiglio direttivo allorchè si tratti di iniziative che possano avere uno sbocco all'esterno della Confindustria Puglia o che comportino spese a carico della Confindustria Puglia stessa.



Il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Presidente, che fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo, e due Vice Presidenti.

Il Presidente del Comitato dura in carica due anni.

Egli non è immediatamente rieleggibile - salvo in ogni caso i limiti di età previsti per l'appartenenza ai Gruppi - quando sia stato nominato nella carica due volte consecutive.

## ART. 18 - ANCE PUGLIA

Le Sezioni Edili delle Associazioni Industriali costituiscono nell'ambito della Confindustria Puglia la " ANCE PUGLIA ".

Il Presidente dell' ANCE PUGLIA fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo della Confindustria Puglia.

L' ANCE PUGLIA svolge, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dalla Confindustria Puglia, in armonia con l'attività di questa e rispettando i principi della consultazione e della mutua collaborazione, stabiliti dal secondo comma dell'art. 8 dello statuto confederale, le seguenti funzioni:

a - esamina e tratta i problemi specifici della categoria a livello regionale, assume le relative decisioni ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;

b - designa ai competenti organi della Confindustria Puglia regionale i nominativi dei rappresentanti della categoria in organizzazioni ed enti esterni, nonché dei rappresentanti della categoria stessa che affianchino quelli della Confindustria Puglia o di altre categorie ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;

c - esprime il proprio parere e presenta proposte agli organi federali in merito a problemi che, ancorchè non specifici della categoria, la interessino, sia pure indirettamente;

d - effettua, coordinatamente all'attività di studio della Confindustria Puglia, studi e ricerche su materie di particolare interesse per la categoria.

Le determinazioni assunte in ordine ai problemi di cui al punto a- sono immediatamente comunicate, a cura della Presidenza dell' ANCE PUGLIA, alla Presidenza della Confindustria Puglia.



La stessa, dandone tempestivamente comunicazione alla Presidenza dell' ANCE PUGLIA, investe gli organi federali competenti delle determinazioni che siano suscettibili di interferire con gli interessi di altri settori merceologici o con le funzioni spettanti ad altri organi della Confindustria Puglia.

L'ANCE PUGLIA può chiedere alla Confindustria Puglia la destinazione di apposito personale per la trattazione dei problemi di categoria, con la utilizzazione a tale scopo di fondi autonomi stanziati dalle singole formazioni provinciali e amministrati in apposito capitolo del bilancio della Confindustria Puglia.

I rapporti tra la Confindustria Puglia e l' ANCE PUGLIA sono disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

#### Art. 19 - DISPOSIZIONE GENERALE SULLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono gratuite.

I rappresentanti designati dalla Confindustria Puglia a ricoprire incarichi esterni in nome e per conto della stessa, non possono accettare emolumenti per detti incarichi.

Ove previsti, gli emolumenti saranno percepiti direttamente da Confindustria Puglia.

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico. A tal fine ai Probiviri viene richiesto di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati.

Per l'accesso alle cariche direttive è inoltre richiesta una responsabilità aziendale di grado rilevante, nonché l'osservanza del completo inquadramento da parte dell'impresa rappresentata.

L'elezione alle cariche direttive nonché a quelle di Probiviro e di Revisore Contabile deve avvenire a scrutinio segreto.

L'Associazione Territoriale che esprime il Presidente della Confindustria Puglia, non può indicare, per il successivo quadriennio, un



proprio rappresentante per ricoprire tale incarico; il Presidente, pertanto, sarà scelto tra imprenditori che operano presso le altre Associazioni Territoriali Pugliesi.

I criteri, di cui al precedente comma, vengono applicati anche per le cariche di Presidente dei Gruppi Piccola Industria e Giovani Imprenditori nonché dei Raggruppamenti di settore.

Salva la procedura particolare prevista per la Presidenza, l'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

Infine, allorchè si tratti di eleggere tutti i componenti di un collegio, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Per l'incompatibilità fra cariche della Confindustria Puglia ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere della Giunta confederale.

## ART. 20 - RAGGRUPPAMENTI CONSULTIVI DI SETTORE

La Giunta regionale delibera la costituzione di Commissioni consultive a carattere merceologico, anche su richiesta di Associazioni territoriali federate e/o di Federazioni o Associazioni di categoria confederate.

Le suddette Commissioni saranno composte dai Presidenti della o delle Sezioni merceologiche interessate per ciascuna delle Associazioni



federate. Gli stessi Presidenti eleggono, nel proprio ambito, il Presidente delle Commissioni stesse.

Inoltre, le Associazioni federate, le cui imprese associate del settore o dei settori merceologici interessati inquadrino più del 10% e fino al 20% del totale dei lavoratori occupati dal complesso delle imprese del settore o settori stessi nelle Associazioni federate, hanno il diritto a nominare un componente aggiuntivo. Hanno diritto a nominare un secondo componente aggiuntivo le Associazioni nelle quali il numero suddetto sia superiore al 20% del totale sopra considerato. Tali componenti aggiuntivi devono essere scelti dalle Associazioni Territoriali nell'ambito dei componenti dei propri organi direttivi.

Alla Commissione partecipa quale membro di diritto un rappresentante designato dall'Associazione di categoria, o dalle Associazioni di categoria congiuntamente, aderenti alla Confindustria, della o delle categorie merceologiche corrispondenti.

Il Presidente della Commissione non ha la rappresentanza all'esterno della Confindustria Puglia. Può chiedere al Presidente della Confindustria Puglia l'inserimento di un argomento di particolare importanza nell'ordine del giorno della Giunta regionale.

Le Commissioni esprimono il loro parere in ordine ai problemi concernenti specificamente il settore merceologico di rispettiva competenza e propongono al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti regionali della categoria da nominare o designare in enti od organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.

I pareri e le proposte emersi dai lavori delle Commissioni sono sottoposti alla valutazione della Giunta e non impegnano la Confindustria Puglia all'esterno se non recepiti in specifiche delibere della Giunta stessa.

I Presidenti delle Commissioni Consultive Merceologiche durano in carica due anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili quando siano stati nominati nella carica due volte consecutive.

## Art. 21 - IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, collabora con il Presidente e provvede alla esecuzione delle deliberazioni. Inoltre coadiuva il Presidente, i Vice



Presidenti, il Tesoriere, i componenti il Consiglio Direttivo e la Giunta della Confindustria Puglia.

Coordina il sistema a livello regionale nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Giunta per l'azione di Confindustria Puglia.

E' responsabile del funzionamento della struttura della Confindustria Puglia e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

E' nominato o revocato, dal Consiglio Direttivo.

Propone al Consiglio Direttivo l'instaurazione dei rapporti di lavoro con il personale o la risoluzione degli stessi.

Partecipa alle riunioni degli Organi collegiali della Confindustria Puglia.

## ART. 22 - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELLA CONFINDUSTRIA PUGLIA

I Direttori delle Associazioni costituenti e aderenti partecipano, con voto consultivo, alle riunioni della Giunta, del Consiglio Direttivo, nonché a tutte le riunioni di Commissioni ed organismi di Confindustria Puglia, fatta eccezione per la Commissione di designazione.

I componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle riunioni se le rispettive associazioni non sono in regola con il versamento dei contributi fino a tutto l'anno precedente.

## TITOLO IV - FONDO COMUNE – BILANCI – SCIoglimento

### ART. 23 – FONDO COMUNE

Il Fondo comune della Confindustria Puglia è costituito:

- dai contributi di cui all'art. 4;
- dagli eventuali contributi derivanti dal "Fondo regionale di sistema" , dal Fondo di Start Up e da altri eventuali contributi di cui all'art. 9 dello Statuto di Confindustria;
- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- dai proventi degli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Confindustria Puglia e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo.



Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Confindustria Puglia ed a tutte le occorrenze delle attività confederali.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Confindustria Puglia e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Confindustria Puglia non possono essere destinati ai soci neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## ART. 24 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario della Confindustria Puglia è annuale ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Esso comporta la compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, che sono predisposti dal Tesoriere, accompagnate da apposite relazioni illustrative del collegio dei revisori e sono sottoposti alla approvazione della Giunta entro il mese di giugno, annualmente.

## Art. 25 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Confindustria Puglia è deliberato dalla Giunta con il voto favorevole di tutti i componenti di cui al primo, al secondo ed al terzo comma dell'art.7 del presente Statuto previo coinvolgimento preliminare della Confindustria su tale decisione.

Con la maggioranza di cui all'art.7, la Giunta nomina un collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e



stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### ART. 26 - RINVIO

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, trovano applicazione le norme dello Statuto di Confindustria vigente e i relativi regolamenti di attuazione.

Il presente Statuto, così come modificato, entra in vigore nella data di approvazione da parte della Giunta.